

Lettori: risoluzione del Parlamento europeo (www.europarl.eu.int)

Dibattito: 27.10.2000 -Votazione: 27.10.2000 (75 favorevoli, 3 contrari e 2 astenuti)

Il Parlamento europeo,

nella convinzione che sia possibile instaurare un'Europa dei cittadini solo a condizione che gli Stati membri rispettino fino in fondo i diritti di cui godono i cittadini in virtù dei trattati, in particolare nei settori nei quali le sentenze della Corte di giustizia hanno dichiarato il diritto con certezza indiscutibile,

considerando che, dal 1989, la Corte di giustizia ha pronunciato tre sentenze* relative ai diritti dei cittadini che, precedentemente alla pronuncia della prima di tali sentenze, sono stati assunti come docenti presso Università italiane con la qualifica di "lettore",

considerando il chiaro tenore di tali sentenze, vale a dire che, non avendo garantito ai lettori condizioni e sicurezza occupazionali analoghe a quelle di cui godono i cittadini italiani che espletano funzioni didattiche equiparabili presso le università, l'Italia ha violato il diritto delle persone interessate a circolare liberamente nell'Unione per motivi professionali e quello di non subire discriminazioni fondate sulla loro cittadinanza,

deplorando che, dalla prima sentenza pronunciata in materia dalla Corte di giustizia nel 1989, l'ordinamento italiano, nonostante gli obblighi in virtù dell'articolo 228 del trattato CE e nonostante le innovazioni legislative introdotte nel 1995, non appare ancora in grado di assicurare la piena tutela dei diritti dei lettori assunti,

considerando che l'invito retroattivo rivolto alle persone interessate ad inoltrare una candidatura per posti tecnico-amministrativi come "collaboratori ed esperti linguistici" ai sensi delle disposizioni legislative del 1995 non garantisce agli interessati il diritto di essere riconosciuti ancora titolari di posti d'insegnamento nelle rispettive università,

considerando inoltre che, su istanza dei rappresentanti delle parti interessate, la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia - con due distinti motivi, uno concernente la dequalificazione dello status professionale dei lettori, e il secondo volto ad ottenere il riconoscimento dei diritti acquisiti - invitando le autorità statali a prendere i provvedimenti del caso,

considerando tuttavia che i rappresentanti delle parti interessate hanno ritenuto di dover presentare al Mediatore una denuncia concernente la decisione della Commissione di rinunciare a far valere, senza informarne i lettori, un importantissimo motivo, relativo al diritto degli interessati ad essere ancora riconosciuti come docenti, denuncia che è stata recentemente accolta,

considerando che, in tutti questi anni, i cittadini dell'Unione interessati hanno subito un danno, sopportato stress ed ansie e sono stati coinvolti in centinaia di lunghi procedimenti giurisdizionali nei vari gradi per oltre 12 anni, e che è stata delusa la loro legittima aspettativa di poter svolgere la loro professione con delle eque prospettive in termini di avanzamento nella carriera,

considerando che il governo italiano afferma in modo non convincente di aver ottemperato ai propri obblighi verso i lettori sulla base della legge n. 236/95, che applica pienamente i principi del trattato,

considerando che i cittadini dell'Unione possono avere fiducia nell'Unione e nelle sue istituzioni solo se alle dichiarazioni astratte in materia di diritti dei cittadini viene data un'attuazione affidabile e concreta e se queste stesse dichiarazioni vengono rispettate dalle autorità dell'Unione e degli Stati,

considerando che, in particolare alla luce dell'aspirazione a che l'UE realizzi la sua missione di divenire un' "Europa dei cittadini", questa situazione è chiaramente intollerabile per gli interessati e arreca discredito alle istituzioni dell'Unione,

esorta la Repubblica italiana ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie al fine di dare attuazione ai diritti di questi cittadini dell'Unione;

esorta la Commissione a verificare un'eventuale inadempienza dello Stato italiano rispetto agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 10 del trattato di cooperare all'attuazione del trattato e di adottare misure adeguate ed efficaci;

incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente della Commissione, al governo e al parlamento italiani e al Presidente del Consiglio italiano.

*Cfr. causa 33/88, Allué e Coonan/Università degli studi di Venezia Raccolta della giurisprudenza 1989, pag. 1591; cause riunite C-259/91, C-331/91 e C-33/91, Allué e Coonan/Università degli studi di Venezia Raccolta della giurisprudenza 1993, pag. I-4309; causa C-90/96, David Petrie e a., /Università degli Studi di Verona, Raccolta della giurisprudenza 1997, pag. I-6527.